

SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. n. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(dott. Nicola Boccalone)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(dott. Nicola Boccalone)



Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni

DETERMINAZIONE N. 2774 DEL 29.11.2019

OGGETTO: Dipendente matr. n. 157- Concessione congedo straordinario di cui alle leggi n. 388/2000, n. 350/2003 e D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i..

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. _____

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Vista l'istanza prot. n. 0029509 del 18/10/2019 con la quale il dipendente matr. n. 157, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, ha chiesto di fruire di un ulteriore periodo di congedo retribuito, in continuazione con il precedente, previsto dalle leggi n. 388/2000, 350/2003, dal D.Lgs. 151/2001 e s.m.i., per assistere la madre convivente, soggetto in situazione di disabilità, riconosciuta persona in situazione di handicap grave;

Visto il verbale di riconoscimento per benefici di cui alla legge 104/92 e s.m.i., rilasciato dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del centro medico legale dell'INPS di Benevento, conservato agli atti di questo Ente;

Viste le determinazioni n. 1137 del 22.05.2018 e n. 3017 del 28.12.2019 con le quali, al citato dipendente, è stato già concesso un periodo di congedo straordinario, pari a n. 426 gg..

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i, (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 04/03/2000, n. 53).

Preso atto che il dipendente di cui sopra, sotto la propria responsabilità, ai sensi ell'art.46 e 47 del T.U. - DPR 445/2000, ha dichiarato che:

- il soggetto che necessita di assistenza è portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art 4, comma 1;
- di essere convivente con il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità;
- il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità non è ricoverato a tempo pieno;
- di aver già fruito di un periodo di congedo straordinario retribuito per lo stesso soggetto per un numero di gg. pari a 426;
- di non aver superato il limite individuale dei due anni a titolo di congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n.151/2001;
- nessun altro familiare fruisce del congedo straordinario retribuito per assistere il medesimo soggetto;
- di non aver superato il limite complessivo (insieme ad altri fratelli o figli) dei due anni di congedo per assistenza al disabile in situazione di gravità;
- il coniuge del soggetto con handicap in situazione di gravità è deceduto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

Richiamata la lettera circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

Dato atto che nei residui di mese in cui si utilizza il predetto congedo è possibile fruire, in giornate diverse, anche dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come precisato con circolare Inps 29 aprile 2008 n. 53;

Viste:

- la legge 5/211992, n. 104 e s.m.i.;
- le circolari INPDAP n. 31 del 12/05/2004 e n. 2 del 10/01/2002, la circolare del DPF n. 1/2012, le circolari INPS nn. 28 del 28/02/2012, 85 del 26/4/2002 e 64 del 15/03/2001;

Ritenuto potersi concedere il congedo richiesto, rientrando nel periodo massimo di due anni previsto dalla normativa vigente.

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012, conv. con mod. dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0029509 del 18.10.2019, presentata dal dipendente identificato dalla matricola n. 157, intesa ad usufruire di un ulteriore periodo di congedo straordinario retribuito, in continuazione con il precedente, per l'assistenza al genitore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i., come da certificazione depositata agli atti.
2. **Di concedere** al medesimo dipendente, a decorrere dal 01/02/2020 al 30/11/2020, 304 giorni di congedo retribuito, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per l'assistenza al genitore riconosciuta persona con handicap grave.
3. **Di dare atto** che:
 - il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, riformulato dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119, non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa del dipendente, può essere concesso anche in modo frazionato, ma in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;
 - i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari";
 - il richiedente, durante tale periodo di assenza dal lavoro, non ha diritto a retribuzione, ma gode di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, esclusi gli emolumenti variabili. L'indennità e la contribuzione figurativa sono sottoposte ad un limite complessivo annuo che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per l'anno 2014 era pari ad € 47.351,12=;
 - il periodo di congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza, con versamento contributivo da parte del datore di lavoro, ma non produce effetti ai fini del T.F.S/T.F.R., della tredicesima mensilità e della maturazione delle ferie e non è computabile nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.
4. **Di fare obbligo** al dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa, da cui consegue il venir meno della titolarità dei benefici in questione.

Il Responsabile P.O.

- Antonio Piccirillo -

Il Dirigente ad interim

- dott. Nicola Boccalone -